



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Sezione Distaccata Puglia

Comunicato Ufficiale n° 04 del 17/12/2007

Riunione del 14 dicembre 2007

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/04 - 2007/2008 - Appello dell'atleta Didonato Naila avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti - Sezione Distaccata Campania affissa in data 17 novembre 2007 per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società A.S.D. Livi Volley.

La Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti; ascoltati il difensore della parte appellante, il Presidente della società appellata, il rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella ed il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento FIPAV Dott. Luca Eusepi

- preliminarmente osservando che:
 - o la decisione deve essere assunta senza alcun supplemento di istruttoria e senza l'acquisizione di ulteriori prove documentali così come addotte dalle rispettive parti e prodotte a corredo delle rispettive difese, di cui viene respinta l'ammissione;
 - o poiché la decisione deve essere assunta nel rispetto del contraddittorio delle parti, la Commissione ha consentito alla richiesta della difesa di parte appellante di poter replicare, oralmente, alle memorie difensive di parte appellante, avendone preliminarmente preso visione solo in occasione della presente seduta

tanto premesso,

- ritenuto che la sentenza di primo grado, pur ritenendo che i motivi di cui al ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo fossero generici e, pertanto, non idonei all'accoglimento del ricorso, tuttavia non esclude la presenza di alcuni elementi di fatto tali da rendere non più perseguibile il rapporto tra atleta e società, ai fini di un corretto sviluppo delle finalità della pratica della pallavolo;
- considerato, pertanto, che tali elementi siano sussistenti e che in ogni caso sia tuttora in essere un forte contrasto tra le parti in contesa;
- acclarato che anche nel corso del dibattimento è risultata la permanenza degli insanabili conflitti;
- ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, essendo presente

una giusta causa e che, nel contempo, occorre contemperare gli interessi sia dell'atleta sia del sodalizio;

- preso atto dell'istanza in via subordinata formulata dalla parte appellante e ritenuto che la stessa possa agevolmente applicarsi al fatto di specie;

P.Q.M.

- riformando la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti - Sezione Distaccata Campania del 17 novembre 2007, accoglie l'appello proposto e dispone lo scioglimento del vincolo, subordinandolo al versamento, da parte della ricorrente in favore della Società A.S.D. Livi Volley di un indennizzo determinato, in via equitativa, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro);
- dispone la restituzione della tassa.

IL SEGRETARIO

f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 17 dicembre 2007